

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 24 DEL 11/06/2012

OGGETTO:

SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO GESTITO DA IREN EMILIA S.P.A.: APPROVAZIONE DI ATTO RICOGNITORIO E DI CHIARIMENTO DEL RAPPORTO IN ESSERE TRA LE PARTI E DELLA CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS N. 267/ 2000

=====

L'anno duemiladodici addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	LEPRE MIRKO	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
ZANONI MIRCO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
Tot. presenti: 6		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .

Con l'assistenza del Segretario Dr.sa Anna Maria Pelosi

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni - Mora.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede alla illustrazione dell'argomento in discussione con l'ausilio della proiezione di slides che si allegano al presente verbale a costituirne parte integrante;

PREMESSO

- che dapprima con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e poi con l'entrata in vigore in data 23 agosto 2004 della Legge n. 239 che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. n. 164/00, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- che a seguito del processo di trasformazione del Consorzio AGAC in AGAC S.p.A., l'Amministrazione comunale ha stabilito la prosecuzione dell'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in capo ad AGAC S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
- che successivamente è intervenuta l'integrazione delle società di gestione di pubblici servizi dei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza mediante la fusione per unione di AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA PIACENZA S.p.A. in ENIA S.p.A., con conseguente confluenza in quest'ultima di tutti i diritti ed obblighi delle società preesistenti;
- che, a far tempo dal luglio 2007, ENIA S.p.A., società demandata alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in tutti i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia, è divenuta una società quotata in Borsa della quale il Comune è socio con una partecipazione del capitale sociale;
- che, con delibera di Consiglio Comunale PG n. 33 del 19/07/2008, l'Amministrazione Comunale, preso atto sia delle rilevanti modifiche apportate al quadro normativo per il settore del gas dal Decreto Legge 30 dicembre 2005 n. 273, poi convertito in Legge n. 51/2006, e dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificata con Legge 24 dicembre 2007 n. 244, sia del possesso da parte di ENIA S.p.A. dei requisiti richiesti dalle sopraccitate norme, si è determinata a prorogare l'affidamento del servizio in capo ad ENIA S.p.A. sino al 31.12.2010, essendo la stessa in possesso del requisito ex art. 15, co. 7, lettera b) del D.Lgs. n. 164/00 e sussistendo ragioni di pubblico interesse per il riconoscimento dell'anno ulteriore di proroga previsto dall'art. 23, co. 2 D.L. 273/05, e comunque fino al momento in cui sarebbe stata effettuata la gara d'ambito secondo i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per

l'affidamento del servizio di distribuzione del gas la definizione dei quali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico e per gli affari regionali e le autonomie locali sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- che, con atto del 25.5.2010 le società IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. hanno perfezionato la fusione per incorporazione di ENIA S.p.A. in IRIDE S.p.A. e che la società risultante dalla fusione ha assunto la nuova denominazione di IREN S.p.A.;
- che l'Amministrazione comunale ha mantenuto in tale nuova compagine sociale la partecipazione azionaria prima detenuta con riferimento al capitale sociale di ENIA S.p.A.;
- che detta operazione di aggregazione dei due gruppi societari ha comportato operazioni di riorganizzazione e riassetto delle società del gruppo tutte interamente controllate dall'incorporante e che in tale contesto si è provveduto a conferire ad IREN Emilia S.p.A. il ramo di azienda di proprietà di ENIA S.p.A. rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici afferenti, tra le altre cose, anche le concessioni e servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- che, pertanto, allo stato, IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra i 45 Comuni della provincia, approvata dall'Assemblea del Consorzio AGAC in data 16 ottobre 2000, ex art. 30 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c.d. TUEL, e recepita in atti con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21/11/2000;
- che la correttezza della determinazione assunta dall'Amministrazione comunale con la sopraccitata delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2008 (proroga 1 anno) di mantenere l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in capo all'attuale gestore fino al momento in cui sarebbe stata effettuata la gara d'ambito ai sensi dell'art. 46 bis l. n. 222/07 ha da ultimo trovato ulteriore conferma nelle previsioni di cui all'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 93/2011;
- che il comma 1 dell'art. 23bis del DL n. 112/2008, come modificato da parte dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, prevede che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;
- che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il decreto ministeriale recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159”*;
- che, a fronte di tali mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore, anche allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi, le parti ritengono necessario raggiungere un accordo, afferendo l'intero atto ricognitorio e di chiarimento a diritti economici e patrimoniali delle parti ed avendo la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere e nel quale si dia pertanto atto che:
 - a) l'Amministrazione comunale, in considerazione della necessità di assicurare la continuità nella gestione del servizio di distribuzione del gas per il tempo intercorrente fino al nuovo affidamento ai sensi di legge ed in virtù di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 2000, conferma il diritto della affidataria a permanere nel rapporto sino

all'indizione della gara per ambito territoriale minimo secondo la disciplina di cui all'art. 46bis del D.L. 1/10/2007 n. 159 e all'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 93/2011;

- b) alla suddetta nuova scadenza anticipata della convenzione, tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale e di proprietà di Iren Emilia Spa saranno assoggettati, anche ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, alla devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale ai sensi dell'art. 24 T.U. n. 2578/1925 e ss.mm.ii.
- che le parti concordano inoltre, anche allo scopo di garantire adeguati livelli occupazionali, di prevedere che, al termine del rapporto in essere, il Comune e/o eventuale altro soggetto a ciò deputato, previa individuazione da parte dell'affidataria del numero e del nominativo dei dipendenti addetti all'impianto comunale, provveda ad inserire e/o a far inserire nell'emanando bando di gara, l'obbligo a carico del gestore subentrante di acquisire il predetto personale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21.4.2011 recante *"Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del c. 6, dell'art. 28 del d. lvo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas"*;

CONSIDERATO

- che sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l'accordo con IREN Emilia S.p.A. a mezzo della definizione dell'atto ricognitorio e di chiarimento allegato alla presente delibera;
- che peraltro le condizioni, i contenuti ed i punti di detto atto ricognitorio e di chiarimento, tendano a garantire alle parti il riequilibrio del rapporto quale alterato per effetto anche delle sopravvenute modifiche legislative sopra evidenziate;
- che, in considerazione della peculiare natura tecnica di tutti gli incumbenti derivanti dal sopraccitato atto ricognitorio e di chiarimento, è opportuno che l'Amministrazione comunale si doti di una Commissione Tecnica fornita delle necessarie competenze ad interagire con l'affidataria del servizio così da giungere ad una definizione, nel rispetto dei criteri di cui al sopraccitato atto ricognitorio e di chiarimento, dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara per l'assegnazione del servizio su base d'ambito;
- che, a tal proposito, con comunicazione prot. n. 4599 dell'9/5/2012, il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 annunciando di aver già provveduto alla costituzione di una Commissione Tecnica e manifestando la disponibilità che della stessa possano avvalersi tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Minimo come definito dai decreti del Ministero dello sviluppo del 19.1.2011 e del 18.10.2011;
- che, inoltre, in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990 e dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che anche prima del sopraccitato *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale"*, la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 164/00;
- che, anche al fine di non sopportare eventuali costi per la costituzione di una propria commissione tecnica, dovendo codesta Amministrazione necessariamente fare ricorso a professionisti esterni in considerazione delle peculiarità tecniche della materia, si ritiene opportuno aderire alla proposta avanzata dal Comune di Reggio Emilia;
- che si ritiene quindi opportuno approvare la bozza di Convenzione trasmessa dal Comune di Reggio Emilia con la sopraccitata nota e demandare, alle condizioni ivi previste, alla commissione tecnica costituita dallo stesso Comune di Reggio Emilia l'incarico di porre in

essere tutto quanto necessario per giungere ad una definizione dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara, definizione che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'atto ricognitorio e di chiarimento approvato con la presente deliberazione e ad essa allegato per farne parte integrante;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di provvedimento espresso dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio Ambiente e Patrimonio ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità nella gestione del servizio di distribuzione del gas per il tempo intercorrente fino al nuovo affidamento ai sensi di legge ed in virtù di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 2000, è confermato in capo alla affidataria il diritto a permanere nel rapporto sino all'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale ad un nuovo soggetto individuato in esito all'espletamento di una gara per ambito territoriale minimo secondo la disciplina di cui all'art. 46bis del D.L. 1/10/2007 n. 159;
- 2) di approvare l'allegato schema di atto ricognitorio e di chiarimento (Allegato A) unitamente all'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale dell'atto ricognitorio stesso;
- 3) di autorizzare il dirigente responsabile del servizio a stipulare con la concessionaria l'atto ricognitorio e di chiarimento allegato alla presente delibera;
- 4) di aderire alla proposta formulata dal Comune di Reggio Emilia e di approvare lo schema di Convenzione (Allegato B) dallo stesso trasmesso con nota prot. n. 4599 dell'9/5/2012, demandando così alla Commissione Tecnica istituita da detta Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012, quanto necessario per giungere ad una definizione, nel rispetto dei criteri di cui al sopraccitato atto ricognitorio e di chiarimento, dell'indennità spettante al gestore uscente il cui importo deve necessariamente essere indicato nel futuro bando di gara per l'assegnazione del servizio su base d'ambito, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia;
- 5) di stabilire sin da ora che sarà la Giunta comunale ad approvare le valutazioni espresse dalla commissione tecnica in merito alla congruità del valore dell'indennità spettante al gestore uscente da porre a base d'asta;
- 6) di notificare il presente atto a Iren Emilia S.p.A;
- 7) di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Ambiente e Patrimonio.

COPIA

C.C. N. 24 del 11/06/2012

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. III° SETTORE: ASSETTO TERRIT. –
AMBIENTE – PATRIMONIO**

F.to Arch. Silvia Cavallari

COPIA

C.C. N. 24 del 11/06/2012

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa PELOSI ANNA MARIA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria